

## Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 -

Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015

### Articolo 16

Art. 16. Regime speciale per lavoratori impatriati.

### **Articolo 16 -**

Art. 16. Regime speciale per lavoratori impatriati.

*In vigore dal 01/05/2019*

*Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 5*

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'**articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:(2)(6)

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. (3) (6)

2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'**articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238**, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream (4).

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'**articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi**, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio (1).

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.

4. Il **comma 12-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 27 febbraio 2015, n. 11**, è abrogato. I soggetti di cui all'**articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238**, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo (5).

5. All'[articolo 2, comma 1, lettere a\) e b\), della legge 30 dicembre 2010, n. 238](#), le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate.

5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.(6)

5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al, comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.(6)

---

(1) Vedasi il [decreto 26 maggio 2016](#) (G.U. 8 giugno 2016 n. 132). Ai sensi dell'[art. 2 del citato decreto 26 maggio 2016](#) "la fruizione dei benefici di cui all'[art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#), e' incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dall'[art. 44, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#)".

(2) Comma interamente sostituito dall'[art. 5 del D.L. n. 34 30/04/2019](#).

(3) Comma interamente sostituito dall'[art. 5 del D.L. n. 34 30/04/2019](#).

(4) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 150, lett. c\) legge 11 dicembre 2016 n. 232](#). Per l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l'[art. 1, commi 151 e 159](#) della citata [legge n. 232 del 2016](#).

(5) Vedasi l'[art. 3, comma 3-novies decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2017 n. 19](#) per la proroga del termine per l'esercizio dell'opzione di cui al presente comma alle condizioni ivi previste.

(6) Per l'applicabilità delle presenti disposizioni consultare il [comma 2 dell'art. 5 D.L. n. 34 30/04/2019](#).

[Torna al sommario](#)